

n. 16846/2014 v.g.

n. 16847/2014 v.g.

n. 16460/2014 v.g.



Tribunale di Roma

**Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma**

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,

premesso che, con atto depositato in cancelleria in data 5 dicembre 2014, la società Eredi

S.r.l. chiedeva al giudice del registro di annullare il provvedimento di rifiuto, del 26 novembre 2014, dell'iscrizione della domanda trasmessa in via telematica in data 18 luglio 2014 (rep. 216232) avente ad oggetto l'esclusione dalla società della Sig.ra ed il trasferimento delle partecipazioni sociali di questa a favore del Sig. Pier esclusione e trasferimento disposto con delibera dell'assemblea dei soci del 29 settembre 2006;

considerato che, a fondamento dell'istanza, la ricorrente rappresentava che:

- con atto redatto in data 8 ottobre 2004 dal notaio dott. Fabrizio di Roma, veniva costituita la società Eredi S.r.l.;
- i soci costituenti erano: la Sig.ra Elettra proprietaria di una quota pari al 9% del capitale sociale; il Sig. Pier proprietario di una quota pari al 32% del capitale sociale; la Sig.ra Emilia proprietaria di una quota pari al 21% del capitale sociale; la società Pepè S.r.l. proprietaria di una quota pari al 38% del capitale sociale;
- all'atto della costituzione della società veniva attribuito ad essa una parte del patrimonio immobiliare trasmesso dal defunto Sig. deceduto in data 18 aprile 2000;
- con atto redatto in data 29 ottobre 2004 dal notaio Fabrizio (rep. 5346), il Sig. Pier trasferiva l'intera propria quota di partecipazione alla società al proprio coniuge, Sig.ra
- detta cessione veniva posta in esse quale intestazione fiduciaria, previamente concordata con il "nucleo familiare originario" tanto è vero che: a fronte della cessione, nessun corrispettivo veniva pagato dalla Sig.ra ogni diritto inerente alla quota



veniva comunque esercitato dal Sig. Pier

- tale soluzione si era resa necessaria in quanto il socio Sig. Pier [redacted] ufficiale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, secondo l'allora predominante interpretazione, non poteva detenere partecipazioni in società;
- successivamente, venne meno l'inibizione, in senso generale, della partecipazione in società commerciali degli appartenenti al Corpo della Guard di finanza;
- sempre successivamente, venne meno anche il rapporto personale tra i coniugi Pier [redacted] e [redacted] oggi legalmente divorziati;
- essendosi trasferita la Sig.ra [redacted] negli Stati Uniti d'America e nell'impossibilità di vedersi restituita la quota sociale ed a mente delle disposizioni statutarie, in data 29 settembre 2006, l'assemblea dei soci della Eredi [redacted] S.r.l. deliberava l'esclusione della socia Sig.ra [redacted] dalla società e la conseguente contestuale retrocessione della quota solo "formalmente" di quest'ultima all'effettivo socio, Sig. Pier [redacted];
- con la deliberazione ora richiamata nulla veniva disposto in ordine alla liquidazione del valore della quota del socio escluso attesa la simulazione del rapporto sociale;
- che la delibera veniva trasmessa all'ufficio per la relativa iscrizione (prot. n. 274713 del 6 dicembre 2006) e, quindi, le variazioni ivi contenute iscritte nel registro delle imprese;
- il rifiuto opposto dal Conservatore all'iscrizione dell'esclusione della Sig.ra [redacted] e del trasferimento delle partecipazioni sociali dalla medesima detenute in favore del Sig. Pier [redacted] si appalesa illegittimo in quanto viziato da eccesso di potere;

premesso che, con separato atto depositato in pari data e fondato sulle medesime premesse in fatto e sulle medesime considerazioni in diritto, la medesima società Eredi [redacted] S.r.l. chiedeva al giudice del registro di annullare il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione della domanda trasmessa in via telematica in data 21 maggio 2014 (rep. 124317) avente ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni sociali dal Sig. Pier [redacted] ai minori [redacted] e Giovanni [redacted] di cui all'atto di donazione del 22 aprile 2014;

premesso, infine, che, con nota n. 464497/2014 del 26 novembre 2014, il Conservatore del registro chiedeva l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2191 c.c., della iscrizione, eseguita il 6 dicembre 2006, relativa all'esclusione del socio sig.ra [redacted] e all'ingresso nella compagine sociale del sig. [redacted] nonché le susseguenti iscrizioni, eseguite in data 29 giugno 2007 e 12 luglio 2008 dell'elenco dei soci rispettivamente al 30 maggio 2007 ed al 30 giugno 2008;



considerato che i tre procedimenti, attesa l'identità dell'oggetto delle rispettive richieste, devono essere riuniti essendo necessaria una valutazione ed una decisione congiunta di essi;

osserva quanto segue

Ritiene il Tribunale che mentre vada accolta l'istanza, avanzata dal Conservatore del registro delle imprese, di cancellazione dell'iscrizione, eseguita il 6 dicembre 2006, relativa all'esclusione del socio sig.ra [redacted] e all'ingresso nella compagine sociale del sig.

[redacted] debbano essere rigettati entrambi i ricorsi presentati dalla società Eredi [redacted] S.r.l. avverso i rifiuti opposti dal medesimo Conservatore.

Ai fini di una esaustiva comprensione della vicenda, appare opportuno riepilogare, seppure in estrema sintesi, i termini della complessa vicenda in esame.

Dalla documentazione depositata emerge che: con atto redatto in data 8 ottobre 2004 dal notaio dott. Fabrizio [redacted] di Roma, veniva costituita la società Eredi [redacted] S.r.l.; il Sig. Pier

[redacted] era titolare di una quota pari al 32% del capitale sociale pari a nominali €. 28.800,00; con atto redatto in data 29 ottobre 2004 dal notaio Fabrizio [redacted] (rep. 5346), il Sig. Pier

trasferiva l'intera propria quota di partecipazione alla società al proprio coniuge, Sig.ra [redacted]

l'atto di cessione delle quote veniva iscritto nel registro delle imprese in data 25 novembre 2004; in data 29 settembre 2006, l'assemblea dei soci della Eredi [redacted] S.r.l. deliberava l'esclusione della socia Sig.ra [redacted] dalla società e - sul presupposto di una intestazione

esclusivamente fiduciaria della quota in capo alla socia esclusa - non deliberava la liquidazione in suo favore della quota medesima, ma la conseguente contestuale retrocessione della quota solo "formalmente" di quest'ultima all'effettivo socio, Sig. Pier [redacted] in particolare, nella parte

motiva della delibera in argomento si legge che "il contratto di cessione di quote ricevuto dal notaio Fabrizio [redacted] in data 29.10.2004 rep. 5280/5346 è simulato (...) e, quindi, con il proprio

atteggiamento ostruzionistico la signora Pierini si interpone, oggi, fittiziamente nel rapporto societario. Rilevano inoltre tutti gli aspetti tipici della interposizione, quali il mancato pagamento delle quote, la inerzia partecipativa alla vita societaria, la turbativa creata nell'ambito della famiglia

[redacted] quali ulteriori e derivate cause di esclusione (...). Ricorre l'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 7, ultima parte, dello Statuo sociale che reca le specifiche norme di esecuzione"; conseguentemente, i soci deliberavano "la esclusione della signora [redacted] dalla qualità di

socio. Atteso che in costanza del rapporto simulato nulla, in termini di liquidazione del valore della quota, è dovuto alla signora stessa e che comunque tale rapporto, a termini statutari farebbe capo al socio subentrato, visto l'art. 7 dello Statuto Societario ammette alla qualità di socio il Sig. Pier

ed ordina la iscrizione dello stesso nel libro dei soci di questa società"; con domanda del 6



dicembre 2006 (prot. n. 274713/2006 del 27 dicembre 2006), la Sig.ra Elettra in qualità di amministratrice unica, richiedeva l'iscrizione dell'esclusione del socio Sig.ra e l'inserimento nella compagine sociale del sig. in quanto assegnatario delle quote del socio escluso; l'iscrizione veniva eseguita in data 6 dicembre 2006 ancorché la domanda fosse priva della copia della delibera assembleare avente ad oggetto l'esclusione del socio; con domanda del 18 luglio 2014 (prot. n. 216232/2014) veniva trasmessa la copia del verbale di assemblea del 29 settembre 2006 contenente la delibera di esclusione del socio l'istanza veniva, tuttavia, sospesa e poi, con provvedimento del 27 novembre 2014 (prot. 466475), rifiutata dal Conservatore; con atto redatto dal notaio dott. Elio Casalino di Roma in data 22 aprile 2014 (rep. 40050), il Sig. Pier donava ai figli minori e Giovanni la quota di partecipazione di nominali €. 28.800,00 alla società Eredi S.r.l.; tale atto veniva trasmesso al Registro delle imprese in data 21 maggio 2014 (prot. n 124317) per la relativa iscrizione; con provvedimento del 27 novembre 2014 (prot. 466474) il Conservatore del registro delle imprese rifiutava l'iscrizione del trasferimento della quota in argomento.

Così riepilogata la vicenda, questo Giudice rileva come l'esame delle istanze proposte dalla società ricorrente implichi la necessità di valutare la legittimità dell'iscrizione del "trasferimento" della quota di partecipazione al capitale sociale della Eredi S.r.l. già di proprietà della Sig.ra esclusa dalla società, in favore del Sig. Pier

In questa indagine, occorre, tuttavia e necessariamente, soffermarsi sui poteri del conservatore del registro delle imprese (e, quindi, del giudice del registro) in punto di valutazione concernente la validità, formale e sostanziale, degli atti da iscrivere nel registro delle imprese e sui controlli che i menzionati soggetti devono operare.

Secondo la costante giurisprudenza del Giudice del registro presso il Tribunale di Roma, il registro delle imprese ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo in particolare l'unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti; la funzione specifica di un pubblico registro consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come vere.

Il conservatore del registro delle imprese non ha, però, funzionalmente il compito di sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, del contenuto dei provvedimenti da iscrivere nel registro medesimo: egli è tenuto all'iscrizione obbligatoria previo esercizio del solo controllo di regolarità



formale, senza possibilità di sindacarne la regolarità sostanziale demandata alla valutazione dell'autorità giudiziaria su impulso dei soggetti interessati e legittimati per legge. Per regolarità formale deve, peraltro, intendersi il controllo sui soli requisiti formali dell'atto (competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione) e salvo che l'illiceità dell'atto comprometta la riconducibilità al tipo legale giuridico di atto iscrivibile.

Sebbene sia stata affermata, sia in dottrina che nella giurisprudenza meno recente, la possibilità che l'ufficio e poi il giudice del registro valuti l'eventuale nullità assoluta di un atto da iscrivere, deve ritenersi preferibile, al contrario, l'orientamento secondo il quale esula dai poteri del conservatore - e, quindi, del giudice del registro - il controllo sul merito della lite tra i soci: così, una deliberazione deve essere considerata come validamente assunta finché non interviene la sua revoca in via giudiziale o stragiudiziale (per la giurisprudenza di altri giudici del registro, cfr., Trib. Napoli, 27 giugno 2013; Trib. Verona, 28 settembre 2009; Trib. Bari, 3 giugno 2009; Trib. Catania, 9 aprile 2009).

Approfondendo tali ordini di concetti, e per il rilievo che avrà nel prosieguo della trattazione, deve necessariamente ritenersi che il Conservatore debba, tuttavia, esercitare un potere di controllo di legittimità formale. Infatti, l'art. 11, sesto comma del Regolamento prevede, tra l'altro, che l'ufficio accerti la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge: si tratta del c.d. controllo qualificatorio. Come detto, la disposizione non attribuisce al conservatore poteri di valutazione circa la legittimità, la validità né tantomeno il merito sull'atto ovvero sul fatto da iscrivere, ma riconosce al Conservatore il potere di accertare che il fatto ovvero l'atto di cui si richiede l'iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, che l'atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità).

In altre parole, fermo restando che non tutti gli atti inerenti ad una determinata società devono o possono essere iscritti nel registro delle imprese, ma soltanto quelli previsti dalla legge (art. 2188 c.c.), al momento della presentazione di una istanza di iscrizione, il Conservatore deve valutare la corrispondenza tra atto da iscrivere e modello legale: conseguentemente, deve procedere all'iscrizione soltanto ove tale controllo dia esito positivo.

Sotto altro e consequenziale profilo (che, in via generale, viene esposto in questa sede avendo poi rilievo ai fini di valutare il rifiuto opposto dal Conservatore alla iscrizione del trasferimento della quota sociale dal Sig. Pier [nome] ai propri figli minori), non ci si può esimere dall'osservare che il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica tra le diverse iscrizioni, in tal senso dovendosi interpretare il secondo comma dell'art. 2189 c.c. secondo il quale, prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio deve verificare, oltre che l'autenticità delle sottoscrizioni, il "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione". Ad opinare



diversamente - nel senso, cioè, che il conservatore non possa verificare la compatibilità dell'atto con le risultanze del registro - verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizione tra loro incompatibili con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità delle informazioni contenute nel registro stesso.

Tanto chiarito in via generale e venendo al caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice del registro, si osserva che l'art. 7 dello Statuto della Eredi S.r.l. prevede che, in caso di esclusione attribuibile a fatti di simulazione o interposizione fittizia, il titolare del rapporto dissimulato entra nella compagine sociale mediante annullamento delle corrispondenti quote sociali e annotamento in favore del titolare dissimulato.

Sulla base di tale disposizione statutaria, come già più volte evidenziato, in data 29 settembre 2006, l'assemblea dei soci della Eredi S.r.l. deliberava l'esclusione della socia Sig.ra

dalla società e - sul presupposto di una intestazione meramente fiduciaria della quota in capo alla socia esclusa - non deliberava la liquidazione in suo favore della quota medesima, ma l'ammissione "alla qualità di socio il Sig. Pier ed ordina(va) la iscrizione dello stesso nel libro dei soci di questa società".

Ciò posto, in questa sede non appare doveroso trattare in ordine alla eventuale nullità della clausola statutaria di cui all'art. 7 né della eventuale conseguente nullità da cui potrebbe essere affetta la deliberazione del 29 settembre 2006: tuttavia, appare del tutto evidente come all'iscrizione delle decisioni ivi contenute sia ostativo l'esito del controllo di tipicità dell'atto.

Infatti, in nessun caso può affermarsi che l'esclusione di un socio dalla società e la "ammissione" di un altro nella medesima possa importare un vero e proprio trasferimento di una quota sociale da un soggetto ad un altro ai sensi dell'art. 2470 c.c. Né, d'altra parte, tale operazione configura una vera e propria esclusione della socia che comporterebbe la liquidazione della quota in suo favore (non risulta, invero, agli atti traccia di una eventuale rinuncia alla liquidazione della medesima da parte della Sig.ra Né, infine, la società è legittimata ad "assegnare" o ad "ammettere" un socio in luogo di un altro.

Conseguentemente, deve ritenersi che l'atto di cui è stata richiesta l'iscrizione non corrisponde ad alcuna ipotesi tipica, prevista dalla legge, di iscrizione.

Sotto altro profilo, peraltro, giova osservare come - a volere qualificare la vicenda come vero e proprio trasferimento di quota sociale - osterebbe all'iscrizione medesima il disposto di cui all'art. 2470 c.c che richiede il deposito presso il registro delle imprese del trasferimento di partecipazione sociali redatto per atto pubblico o per scrittura privata autentica.

Alla luce delle precedenti considerazioni, va accolta la istanza, avanzata dal conservatore, di cancellazione dell'iscrizione, eseguita in data 6 dicembre 2006, relativa all'esclusione del socio



Sig.ra _____ e all'ingresso nella compagine sociale del Sig. Pier _____

La decisione ora assunta determina, poi, l'illegittimità della domanda di iscrizione del trasferimento della medesima quota sociale eseguita, tramite donazione, dal Sig. Pier _____ in favore dei propri figli minori.

Infatti, essendo risultata illegittima l'iscrizione del trasferimento della quota sociale in favore del donante, appare del tutto evidente che non possa essere iscritta nel registro delle imprese il trasferimento tramite donazione da questi disposto in favore di terzi, attesa l'incompatibilità logico-giuridica che si verrebbe a creare tra le diverse iscrizioni.

Anche tale ricorso presentato dalla Eredi _____ S.r.l. deve essere rigettato.

Infine, per la medesima consequenzialità logica occorre disporre, d'ufficio, la cancellazione dal registro della iscrizione, eseguita il 29 giugno 2007, dell'elenco dei soci al 30 maggio 2007 e della iscrizione, eseguita il 12 luglio 2008, dell'elenco dei soci al 30 giugno 2008 di riconferma dell'assetto proprietario dell'esercizio precedente.

p.q.m.

rigetta i ricorsi proposti dalla Eredi _____ S.r.l.;
visto l'art. 2191 c.c., dispone d'ufficio la cancellazione dal registro delle imprese delle seguenti iscrizioni: a) iscrizione, eseguita il 6 dicembre 2006, relativa all'esclusione del socio sig.ra _____ e all'ingresso nella compagine sociale del sig. _____ b) iscrizione, eseguita il 29 giugno 2007, dell'elenco dei soci al 30 maggio 2007; c) iscrizione, eseguita il 12 luglio 2008, dell'elenco dei soci al 30 giugno 2008 di riconferma dell'assetto proprietario dell'esercizio precedente.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 10 aprile 2015

**Il Giudice del registro delle imprese
(dott. Guido Romano)**

